

0019025/16



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente -
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16564-2012 proposto da:

LIVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

- **ricorrente** -

contro

ELIA, elettivamente domiciliato in ROMA,

Oggetto

*LAVORO
AUTONOMO

R.G.N. 16564/2012

Cron. 19025

Rep. *procedere di
requis*

Ud. 22/06/2016

PU

2016

1403

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 282/2011 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l'Avvocato Cesare difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi agli scritti; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.11.2005 ai sensi dell'art. 28 legge n. 794/42 l'avv. Livio chiedeva al Tribunale di Gorizia di determinare il proprio compenso professionale per l'attività giudiziale civile che aveva svolto in favore di Elia

Nel resistere in giudizio la convenuta eccepiva la pendenza innanzi al medesimo ufficio giudiziario di un'altra causa tra le stesse parti, promossa col rito ordinario dall'avv. per il pagamento di sue spettanze relative ad attività giudiziale penale. Nel merito, contestava non gli incarichi professionali ma l'entità della somma richiesta, la qualità dell'assistenza tecnica ricevuta in talune cause, che aveva perso, e soprattutto lamentava che l'attore non avesse conteggiato gli importi già ricevuti, che deduceva esaustivi del credito azionato.

Il Tribunale, atteso che la convenuta aveva contestato anche l'esatto adempimento da parte dell'attore, e che pertanto non ricorrevano i presupposti per l'adozione del procedimento speciale *ex lege* n. 794/42, disponeva il mutamento di rito fissando l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 180 c.p.c. (testo in allora vigente). Quindi, riuniti i due giudizi, decideva su entrambi con sentenza n. 282/11, pubblicata il 7.5.2011, condannando Elia al pagamento della somma di € 874,26, quale residua differenza tra il dovuto (€ 7.571,95) ed il già corrisposto (€ 6.697,69), compensando le spese.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale, ritenuti gli affari civili trattati di valore indeterminabile, per l'assenza in merito di più specifiche allegazioni attoree, dettagliava i compensi spettanti per diritti e



onorari relativi a ciascuno dei procedimenti civili e penali, pervenendo al risultato anzi detto.

Limitatamente alla statuizione riguardante le questioni civili, l'avv. Bernot propone ricorso (da intendersi straordinario) per cassazione, assumendo che detta sentenza abbia il valore sostanziale di ordinanza impugnabile per cassazione, in quanto emessa su domanda proposta in base all'art. 28 legge n. 794/42.

Resiste con controricorso Elia .

Entrambe le parti hanno depositato memoria, tardiva però quella del ricorrente (depositata il 20.6.2016, in relazione all'odierna pubblica udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, è tempestivo. Al netto della sospensione feriale (applicabile *ratione temporis* nella misura di 46 e non di 45 gg.), il termine dell'art. 327 c.p.c. scadeva il 22.6.2012, giorno in cui per l'appunto è stato notificato il ricorso.

2. - Il quale è, invece, inammissibile per altra ragione.

Il provvedimento emesso all'esito del procedimento di cui agli artt. 28 e ss. legge n. 794/42 (applicabile nella specie essendo stata introdotta la domanda di merito prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/11, che ha abrogato detti articoli), espressamente definito non impugnabile, per il suo carattere decisorio e irretrattabile (v. Cass. n. 13547/00) è soggetto a ricorso straordinario per cassazione sia ove emesso correttamente con ordinanza (giurisprudenza costante di questa Corte da Cass. S.U. n. 2593/53 in poi), che è la forma prescritta dal 6° comma dell'art. 29, legge cit., sia ove adottato erroneamente con sentenza e senza l'adozione del rito camerale restandone



esclusa l'appellabilità (cfr. Cass. nn. 2623/07, 5949/98, 10770/96, 2448/94, 1272/86, 4562/83, 532/82 e 4701/81).

Detto procedimento, infatti, mira a liquidare il credito dovuto per pacifiche prestazioni giudiziali civili dell'avvocato, e presuppone, pertanto, un'attività di mera quantificazione cui è estranea la funzione giudiziale dirimente sull'*an debeatur*. Ne restano escluse tutte le ipotesi in cui le difese del convenuto, avendo ad oggetto una domanda riconvenzionale o un'eccezione o una difesa d'altro tipo (inesistenza del diritto al compenso, eccedenza dei limiti del mandato, esecuzione effettiva dell'incarico, cause estintive o limitative del diritto rinvenienti da altri rapporti, esemplifica Cass. n. 7652/04) amplino tale originario *thema decidendum*. Nel qual ultimo caso, ove anche emessa sotto forma di ordinanza la decisione ha il valore sostanziale di sentenza e può essere impugnata solo con l'appello (Cass. n. 13640/10, 21261/10, 1666/12, 21554/14).

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, altresì, che siffatto *thema* risulti ampliato anche quando sia dedotta l'esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante i versamenti già effettuati (v. Cass. n. 23344/08, che ha ritenuto inammissibile il procedimento speciale perché il convenuto cliente, eccependo il pagamento, aveva fatto riferimento alla somma da lui complessivamente versata in relazione a numerosi rapporti intrattenuti negli anni addietro con il legale; in senso conforme, v. Cass. n. 13640/10). Così pure nell'ipotesi in cui il convenuto contesti la diligenza dell'adempimento (cfr. Cass. n. 10426/00).



Ne resta, altresì, esclusa la liquidazione dei compensi in materia penale (v. Cass. nn. 20293/04 e 2945/62), anche se chiesti cumulativamente a quelli civili (v. Cass. n. 2894/84), nel qual caso il procedimento ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, attrae per connessione la materia propria del procedimento speciale (così, Cass. n. 2914/67).

Posto, dunque, che al di fuori della sola ipotesi puramente liquidatoria in sede civile si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado di merito, si tratta di stabilire se nella specie sia stata legittimamente disposta la trattazione del giudizio col rito di cui agli artt. 180 e ss. c.p.c., ed emessa la decisione con sentenza.

2.1. - La risposta non può che essere affermativa.

La sentenza impugnata ha deciso sui due procedimenti riuniti, quello speciale *ex lege* n. 794/42 per le prestazioni in materia civile e quello ordinario per le prestazioni penali, sicché le forme ordinarie correttamente sono prevalse su quelle camerale. Inoltre, nel resistere alla domanda la convenuta aveva dedotto di aver corrisposto nel corso del rapporto professionale varie somme, per un totale di lire 12.516.000 (*rectius*, accerta il Tribunale, lire 10.068.000: v. pag. 10 della sentenza); e che vuoi per quanto già versato, vuoi per un lamentato difetto di diligenza e per gli scarsi risultati ottenuti, ella non doveva più alcuna somma all'avv. Ne deriva anche sotto tale profilo, ampliato il *thema decidendum* al diritto stesso del professionista ad ottenere il compenso richiesto, la pronuncia doveva essere adottata, com'è stata adottata, con la forma della sentenza e non già dell'ordinanza.



Di riflesso, per i superiori principi detta pronuncia è soggetta all'appello e non al ricorso straordinario per cassazione.

3. - Di qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22.6.2016.

Il Presidente

dr. Ettore Bucciante

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella DIANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

27 SET. 2016